

DIRITTO SOCIETARIO

Assemblee a distanza fino al 31 luglio 2022

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

LABORATORIO SULLA SCISSIONE SOCIETARIA

[Scopri di più >](#)

Per effetto di quanto disposto dall'[articolo 3, comma 1, D.L. 228/2021](#) (il c.d. “Decreto Milleproroghe”), **fino al 31 luglio 2022** le **assemblee delle società** di capitali potranno essere **tenute** anche solo con **modalità esclusivamente “a distanza”**.

La disposizione citata, infatti, interviene a sostituire il termine precedentemente indicato nel 31 dicembre 2021, precisamente nell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), con il **nuovo termine** del 31 luglio 2022.

Come premesso, la disposizione si rivolge alle **assemblee “tenute”** entro la predetta data, per cui **non sarà sufficiente** che l’adunanza sia **solamente convocata**, ma occorre che i lavori siano concretamente svolti per poter fruire delle **modalità esclusivamente “virtuali”** anche in assenza di una esplicita previsione statutaria.

Infatti, occorre ricordare che la **portata eccezionale** della norma non consiste tanto nel consentire lo svolgimento dei lavori in modalità esclusivamente “remota”, fattispecie che risulta ormai pressoché **univocamente sdoganata** come ne è espressione anche la recente Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200, bensì il fatto che ciò possa avvenire anche **in mancanza di una previsione statutaria**.

Vediamo dunque di riassumere gli **effetti concreti** della disposizione in questione avendo riguardo al caso delle **società di capitali non quotate**.

Questi si sostanziano nei seguenti:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea può stabilire che l'adunanza si svolga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, e perciò **senza la necessità** che nello stesso luogo fisico si trovino il **presidente**, il **segretario** oppure il notaio;
- il **diritto di voto** può essere esercitato mediante espressione **in via elettronica** o per

corrispondenza;

- **l'intervento dei soci** e degli organi sociali in sede di assemblea può essere compiuto anche solo ed esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione**;
- nelle **Srl**, anche in deroga a quanto disposto nello statuto, le decisioni dei soci possono essere assunte con il metodo della “**consultazione scritta**” o del “**consenso espresso per iscritto**”.

Va per completezza ricordato che questa disposizione si accompagna anche alla **proroga disposta** dal D.L. 221/2021 (Allegato A) a quanto previsto dall'[articolo 73, comma 4, D.L. 18/2020](#), almeno sino alla **data di cessazione dello “stato di emergenza”** attualmente fissata – dal citato D.L. 221/2021 – al **31 marzo 2022**.

Il [comma 4 dell'articolo 73 D.L. 18/2020](#) prevede infatti che sino al termine dello “stato di emergenza” anche le società “che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute **in videoconferenza**, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Va osservato che, sebbene non esplicitamente menzionate dalle norme citate, è unanimemente riconosciuto che la possibilità di svolgere con modalità “a distanza” le adunanze possa estendersi anche agli **altri organi sociali**, come il **consiglio di amministrazione**, il **collegio sindacale**, ecc.

Infine, come premesso, anche in epoca post emergenziale l’evoluzione della dottrina ha ormai riconosciuto la **legittimità** delle **clausole statutarie** che consentono l’intervento all’assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**, e che attribuiscono all’**organo amministrativo** la **facoltà** di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga anche **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, omettendo perciò la necessità che venga data indicazione di un **luogo fisico** di svolgimento della riunione.

È questo il contenuto della **Massima n. 200** del **Consiglio Notarile di Milano** in evoluzione della precedente Massima n. 187 nella quale già era stata ammessa la possibilità che **presidente e segretario della riunione non si trovassero** nello **stesso luogo** (fisico) in cui si riteneva costituita l’adunanza.

Perciò, sarà possibile a regime organizzare l’assemblea dei soci **esclusivamente con mezzi di telecomunicazione**, senza prevedere nell’avviso di convocazione l’indicazione di un luogo fisico, bensì disponendo che tutti i partecipanti siano autorizzati a prendervi parte **esclusivamente con mezzi di telecomunicazione**.

La Massima riconosce che ciò che vale per le assemblee dei soci deve valere **anche per le riunioni degli altri organi sociali**, con particolare riguardo al **consiglio di amministrazione** e al **collegio sindacale**, anche **in mancanza di una clausola statutaria** (sotto l’unica condizione che

vi sia la **generica disposizione di statuto** secondo cui, ai sensi degli [articoli 2388, comma 1](#), e [2404, comma 1, cod. civ.](#), è ammessa la partecipazione con l'impiego di tali mezzi).